

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli affari esteri, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

25. 011. (ex 25. 034 e 36. 083.) Folena, Vendola, Giachetti, Di Gioia, Cento, Nesi, Cima, Calzolaio, Zanella, Pistone.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.(*Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica*). - 1. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno ed il miglioramento del processo produttivo medesimo.

25. 012. (ex 25. 068.) Antonio Pepe, Armani, Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.(*Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del*

territorio). - 1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia, la realizzazione nelle città metropolitane di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, i Comuni capoluogo e le Province sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero ed ottimizzazione degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento nel tessuto complessivo di elementi di arredo urbano;

d) ammodernamento e potenziamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) ottimizzazione dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo all'emarginazione delle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo e le province possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato e, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito annualmente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia ed in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di ottimizzare le risorse del Fondo di cui al comma 5, ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione Europea;
- b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse dei privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia operano con i poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo sulla base di manifestazioni di interessi a seguito di avviso

pubblico alla scelta dei soci privati stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 5 è stabilita mediante limiti di impegno quindicennali di 70 milioni di euro per l'anno 2005, 90 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro per l'anno 2007. Sulla base del piano di riparto di cui al medesimo comma 5, le quote dei limiti di impegno sono trasferite ai Comuni capoluogo ed alle province rispettivamente competenti, sulla base di apposite istanze dalle quali risulti l'effettivo avvio degli interventi e la relativa portata finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 36:

al comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dal 2005 *e le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 675 milioni di euro

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 1,68 per ettolitro e per grado-Plato, per l'anno 2005, euro 1,8 per l'anno 2006 ed euro 2 per l'anno 2007 »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici

intermedi: euro 66 per ettolitro per l'anno 2005, euro 67,3 per l'anno 2006 ed euro 75 per il 2007 »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 785 per ettolitro anidro, per l'anno 2005, euro 850 per l'anno 2006 ed euro 910 per l'anno 2007 ».

25. 013. (ex 25. 058.) Mastella, Cusumano, De Franciscis, Acquarone, Ostilio, Montecucullo, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Programma sperimentale per la realizzazione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile) -1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi in locazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove un programma sperimentale per la costruzione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile per una durata massima di quindici anni. Per l'anno 2005 gli interventi costruttivi sono finanziati a valere sulle risorse complessive di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2004 n. 350 con le modalità indicate nel successivo comma 9. Per gli anni successivi al 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri e le modalità per la presentazione delle proposte di intervento, per la definizione dei contenuti sperimentali degli alloggi destinati alla locazione il cui canone dovrà garantire l'economicità del piano finanziario della proposta.

3. Per i finanziamenti da assegnare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, a

decorrere dall'anno 2006, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto dei fondi tra le Regioni e le province autonome. Le Regioni e le province autonome definiranno le modalità di presentazione delle proposte di intervento in base ai criteri emanati ai sensi del precedente comma 2 ed i fondi saranno trasferiti alle Regioni ed alle province autonome per l'assegnazione al soggetto proponente solo all'atto di inizio dei lavori.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono promossi da soggetti privati. In fase di prima attuazione alle proposte di intervento è allegata la delibera della giunta comunale di adozione del programma. I programmi sono localizzati, prioritariamente, nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con essi confinanti. Le proposte di programma potranno essere localizzate anche su immobili con destinazione diversa da quella residenziale mediante accordo di programma. Il comune potrà destinare ai programmi di cui al presente comma immobili a qualsiasi titolo nella sua disponibilità assegnandoli ai soggetti di cui al presente comma previo confronto ad evidenza pubblica.

5. Unitamente agli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile, il soggetto promotore propone la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà. Il numero di alloggi a canone economicamente sostenibile dovrà essere almeno pari al quaranta per cento degli alloggi complessivi previsti dalla proposta.

6. Il prezzo di cessione degli immobili di cui al presente programma è determinato nell'ambito della convenzione sottoscritta con il comune e deve garantire l'equilibrio del piano finanziario all'intero programma.

7. Gli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile beneficeranno, previa richiesta del soggetto promotore, di un contributo massimo pari al trenta per cento del valore convenzionale determinato tenendo conto dei costi

di produzione come documentati dal soggetto promotore. Tale contributo sarà rimborsato, dal proprietario degli immobili al diciottesimo anno a tasso zero. Le somme saranno versate su un apposito conto, con vincolo di destinazione alla realizzazione di immobili per la locazione a canone economicamente sostenibile, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

25. 014. (ex 25. 065.) Lupi, Germanà, Mondello.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici », per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed univer-

sitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento.

25. 015 (ex 25. 018.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuolo, Guertzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Ricostruzione post sisma del 1980 in Basilicata e Campania). - 1. Per il completamento dell'opera di ricostruzione post sisma 23 novembre 1980 nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 è autorizzata la spesa di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2005-2007 da ripartire con decreto ministeriale in favore delle Regioni Basilicata e Campania.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

25. 016. (ex 25. 019.) Molinari, Lettieri, Adduce, Luongo, Potenza, Squeglia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219). - 1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, è riconosciuto un contributo straordinario di 50.000.000 di euro da ripartire, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, fra le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 50.000.

25. 017. (ex 25. 022.) Iannuzzi, Annunziata, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno,

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 7.000;

2006: - 7.000;

2007: - 7.000.

25. 018. (ex 25. 112.) Blasi, Brusco.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. *(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 1998).* - 1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 1998 è riconosciuto un contributo straordinario di 10 milioni di euro da attribuire alla Regione Basilicata.

Conseguentemente all'articolo 37, Tabella B, voce Ministero della Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 10.000.

25. 019. (ex 25. 020.) Luongo, Molinari, Adduce.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. *(Investimenti ambientali).* - 1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la riduzione di 25 milioni di euro per ciascuno degli accantonamenti previsti, per il medesimo periodo, nel Fondo Speciale di parte corrente, relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno.

25. 020. (ex 25. 027.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. *(Investimenti ambientali).* - 1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) La domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2004;

b) Le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso ditale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1988, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

25. 021. (ex 25. 028.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Interventi a favore dell'ambiente). - 1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 Euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la riduzione di 7,5 milioni di euro, a valere sull'annualità 2005, per l'accantonamento previsto, nel Fondo Speciale di Parte Corrente, tabella A, relativo al Ministero degli affari esteri e, mediante la riduzione di 15 milioni di euro a valere su ciascuno degli anni 2006 e 2007, per l'accantonamento previsto, nel Fondo Speciale di parte corrente, tabella A, relativo al Ministero dell'interno.

25. 022. (ex 25. 030.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Fondo per l'esecuzione del Protocollo di Kyoto). - 1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto avvenuta con la legge 1° giugno 2002, n. 120, è istituito a decorrere dal 2005 il Fondo nazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui

all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sugli alcolici è aumentata del 5 per cento.

25. 023. (ex 25. 040.) Realacci, Iannuzzi, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis (Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno).- 1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto da fonti rinnovabili quali l'energia solare, l'eolica, l'idraulica o la geotermica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei Trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'accantonamento previsto, per il medesimo periodo, nel Fondo Speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

25. 024. (ex 25. 029.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Filippeschi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al primo periodo, le parole da « risulti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « risulti superiore al tasso dell'8 per cento, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso ».

2. Il comma 62 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2003, n. 81, sono abrogati.

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo che presti garanzia ai fini dell'erogazione di mutui per l'acquisto, per il valore totale, della prima abitazione a favore di soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato, con priorità, fra questi, alle coppie stabilmente conviventi i cui componenti abbiano un'età minore di anni trentacinque e agli immigrati regolarmente soggiornanti. La costituzione e il funzionamento del fondo sono alimentati dal risparmio di spesa dato dalla differenza fra il tasso del 12,61 per cento, definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2003, e il previsto tasso dell'8 per cento.

25. 025. (ex 25. 078.) Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. — 1. Gli importi corrisposti dai contribuenti che hanno fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, a titolo di restituzione dell'agevolazione goduta sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnanti ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, al finanziamento degli interventi di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

25. 026. (ex 25. 079.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. — 1. Per la partecipazione italiana ai programmi congiunti ESA e UE sull'osservazione della Terra ai fini di politiche ambientali del progetto GMES (Global Monitoring Environment and Security) sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

25. 027. (ex 25. 073.) Tocci, Cialente, Martella, Grignaffini.

(A.C. 5310-bis — Sezione 6)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività

produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

(Il comma 7 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni).

Sopprimere i commi 1 e 2.

27. 1. (ex 27. 65) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché la loro formazione aggiungere le seguenti: ed educazione ad un uso consapevole della rete e degli strumenti

informatici, in particolare alle opportunità offerte dall'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto.

27. 2. (ex 27. 52) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Michele Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 2 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

27. 3. (ex 27. 2) Palmieri.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie e il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti, anche in riferimento alle campagne promozionali dei programmi stessi, incentivano in modo particolare l'acquisto di personal computer o computer portatili che abbiano installati sistemi operativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto.

27. 4. (ex 27. 12) Folena.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 80 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 5. (ex 27. 49) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono destinate, per un importo di sessanta milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

27. 602. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.

***27. 7.** (ex *27. 50) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.

***27. 8.** (ex *27. 25) Zanetta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il triennio 2005-2007

una parte del fondo di garanzia è destinato alle imprese che sviluppano tecnologia per la sicurezza o che espletano ricerca e sperimentazione in tale settore.

27. 6. (ex 27. 64) Ascierio, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. i commi 25, 26 e 27 sono soppressi;

2. il comma 61-ter è sostituito dai seguenti:

« 61-ter. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, di seguito denominate PMI, economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni. Tale garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato Fondo, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna

altra garanzia. In caso di inadempimento delle PMI i soggetti richiedenti la garanzia possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

61-quater. La controgaranzia del Fondo concessa ai confidi e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «altri fondi di garanzia», è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a PMI, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, a condizione che la garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui al comma 61-ter. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai confidi e dagli altri fondi di garanzia. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione, e la remunerazione del rischio deve essere richiesta limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei confidi e degli altri fondi di garanzia. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme pagate in luogo dei confidi o degli altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

61-*quinquies*. In relazione al disposto dei commi 61-*ter* e 61-*quater*, entro il 31 gennaio 2005, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a rideterminare le disposizioni di cui al decreto n. 248 del 31 maggio 1999.

61-*sexies*. In sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. — Agli oneri di cui all'articolo 13, comma 61-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

27. 9. (ex *27. 26 e *27. 60) Gambini, Verneti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Soro, Squeglia, Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo per lo sviluppo dell'industria elettronica manifatturiera le cui risorse, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, sono versate alla società Sviluppo Italia ad integrazione del Programma New Economy con riguardo alla tutela e allo sviluppo

dell'industria elettronica nazionale. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di realizzazione del programma, prevedendo un impegno pubblico pari al 75 per cento dei costi previsti e il restante 25 per cento a carico delle imprese.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 10. (ex 27. 51) Cialente, Lolli.

Sopprimere i commi 5 e 6.

27. 11. (ex 27. 14) Russo Spina, Giordano.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 750 milioni;

all'articolo 36, comma 19, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 15 per cento;

dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. — 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2, effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non può superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se reinvestimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2007.;

all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 350.000

2006: - 350.000

2007: - 350.000;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.;

ART. 37-ter. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari a una somma compresa tra i 1.000 e i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 41. (ex 36. 085.) Roberto Barbieri, Marone, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sini-scalchi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2005: + 100.000.

27. 12. (ex Tab. B. 181 per la parte ammissibile.) Magnolfi, Tocci, Folena Fistarol, Buemi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voce: Legge 338 del 2000 – Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari apportare le seguenti variazioni:

2005: + 110.000.

27. 13. (ex 27. 37) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Buemi, Villetti, Intini, Realacci.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 35, sopprimere il comma 6.

27. 15. (*ex 27. 34) Vigni, Lion, Realacci, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 5.

***27. 16.** (*27. 33) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella

Sopprimere il comma 5.

***27. 17.** (*ex 27. 36) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 91,5 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: euro 120,00 con le seguenti: euro 100,00;

all'articolo 37, tabella A, voce : Ministero delle comunicazioni apportare la seguente variazione.

2005: + 18,5.

27. 18. (ex 27. 44) Peretti, Romano, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni.

27. 19. (ex 27. 24) Panattoni, Rosato.

SUBEMENDAMENTO RIFERITO ALL'EMENDAMENTO
27.600 DEL GOVERNO

All'emendamento 27. 600, del Governo, sostituire le parole: euro 70,00, con le seguenti: euro 120,00 per i decoder interattivi e in euro 70 per i decoder non interattivi.

0. 27. 600. 1. Folena, Michele Ventura, Tocci, Magnolfi.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il contributo, la cui misura è fissata in euro 70,00, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2004, n. 18, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

27. 600. Governo.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrino di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo regolamento, il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo.

27. 20. (ex 27. 18) Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrino di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo regolamento, il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo.

27. 21. (ex 27. 19) Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

Sopprimere il comma 6.

***27. 22.** (ex *27. 32) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

***27. 23.** (ex*27. 38) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e